

,R.G. 127/2025



Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il giudice delegato, dott. Antonio Pianoforte,

nel procedimento unitario iscritto al numero di r.g. **127/2025**, promosso da:

██████████ (c.f. ██████████), anche per i debiti della ██████████
(██████████), di cui è socia, amministratrice e garante

RICORRENTE

avente ad oggetto: proposta di concordato minore,

in cui svolge la funzione di gestore della crisi la dott.ssa Maria Calabrese, con l'assistenza del dott. Giuseppe Iacono;

letto l'art. 78 c.c.i.i.,

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data ██████████, anche per i debiti della ██████████) ha depositato domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di concordato minore, con finanza esterna, ex art. 74, co. 2, c.c.i.i.;

L'art. 78, co. 1, c.c.i.i. stabilisce che il giudice, ai fini dell'apertura della relativa procedura, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità.

La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto *in limine* della procedura in caso di manifesta inammissibilità, ovvero, con la concessione di un termine interlocutorio, il completo il completamento del corredo documentale a supporto della domanda e l'eliminazione di vizi che risultino emendabili.

È peraltro evidente che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione (cfr., artt. 78, co. 1, e 82, co. 1, c.c.i.i.), essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Risulta sussistere alla luce della produzione in atti la competenza territoriale del tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27, co. 2, c.c.i.i. (cui fa rinvio l'art. 27, co. 2, c.c.i.i.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali.

Ed infatti la casa di abitazione e la sede dei ricorrenti è sita in [REDACTED], come da certificato di residenza e di stato di famiglia, luogo che deve presumersi coincidente con la sua dimora effettiva in assenza di prova contraria.

L'istante ha provato la propria qualità soggettiva di fideiussore, ossia debiti imprenditoriali sotto soglia (art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i.), al pari della società di cui fa parte, che appare rientrare nella categoria di impresa minore;

La ricorrente, attualmente priva di redditi, ha svolto attività di amministrazione societaria all'interno della predetta società, di concerto col marito e con le società dallo stesso detenute.

Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative oggettive o soggettive di cui all'art. 77 C.C.I., atteso che il ricorrente:

- attualmente non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 1), 2) e 3);
- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

Nel caso in esame, la documentazione in atti non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

Il piano contempla la documentazione di cui all'art. 75 c.c.i.i., parametrata alla peculiarità del caso di specie, ossia l'apporto di risorse esterne e di liquidazione di un immobile della società, oltre che parte del reddito del marito, per euro 557,00 mensili.

Il gestore della crisi ha attestato, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. d) c.c.i.i., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore.

Emerge poi dagli atti il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore*", vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituale o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Risulta infatti che né la debitrice né la predetta società hanno flussi di cassa a fronte di un debito maturato ed esigibile pari ad euro 186.953,00

La domanda proposta, così come integrata, è completa e fornisce un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare).

Occorre poi procedere sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione *“dei tempi e delle modalità”* della ristrutturazione.

Nel caso di specie, è fornito un analitico prospetto dei tempi, entità e modalità di pagamento (p. 16-19).

Per quanto riguarda, infine, il giudizio di convenienza del concordato minore, il gestore della crisi, con la proposta integrativa, ha espresso un giudizio positivo, che si condivide per le seguenti ragioni: *“l'attuale proposta offre un vantaggio stimato di oltre €10.000,00 rispetto a un'ipotetica liquidazione giudiziale per i creditori chirografari”*.

Quanto alle misure protettive si osserva quanto segue.

L'art. 78, co. 2, lett. d), stabilisce che il giudice, *“su istanza del debitore”*, con il decreto di apertura della procedura, *“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*.

Tale disposizione detta, dunque, una speciale disciplina sulle misure protettive, da ritenersi prevalente sulle disposizioni degli artt. 54 e 55 c.c.i.i.

In particolare, ferma la competenza monocratica, la misura è disposta dal giudice designato per il procedimento unitario in uno con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite dei sub procedimenti di omologazione, ai sensi dell'art. 80 c.c.i.i., o di revoca, ai sensi dell'art. 82 c.c.i.i., attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode o condotte descritte dall'art. 82 c.c.i.i.) e la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 82, co. 5, c.c.i.i.).

Deve dunque ritenersi consentita, diversamente da quanto previsto dalla l. 3/2012, una protezione generalizzata del patrimonio del debitore già nella fase anteriore all'omologa del piano, mediante inibizione delle iniziative esecutive, dei sequestri conservativi e dell'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte della generalità dei creditori *“aventi titolo o causa anteriore”*.

Non si ravvisa peraltro la necessità, in assenza di specifica previsione, della notifica della misura nei confronti degli stessi, atteso che ciascun creditore è avvisato con la comunicazione del decreto ex art. 70 co. 1 C.C.I. e con la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'ufficio o del Ministero della Giustizia.

Diversamente dal precedente art. 70 c.c.i.i., l'art. 78, co. 2, lett. d), c.c.i.i. non prevede un vaglio del giudice diverso da quello relativo alla sussistenza di un'istanza e all'ammissibilità della proposta di concordato minore, in sede di decreto di apertura della relativa procedura. L'utilizzo del verbo all'indicativo, senza esser preceduto dal verbo servile "può", esclude un ulteriore e specifico vaglio sull'opportunità di concedere tali misure.

Per quanto riguarda la richiesta di sospensione del decorso degli interessi fino alla chiusura della liquidazione, tale effetto, e i suoi limiti, non è rimesso ad una valutazione giudiziale, costituendo un mero effetto del deposito della proposta di concordato minore (art. 76, co. 5, c.c.i.i.).

Non occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissata ex lege fino alla conclusione del procedimento.

Nulla va infine disposto sulle spese tenuto conto dell'assenza di contraddittorio in questa fase processuale.

p.q.m.

Dichiara aperta la procedura.

Fissa, per l'omologazione della proposta di concordato minore formulata da [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), anche per i debiti della [REDACTED]), l'udienza del 7/7/2026, ore 12.00, presso l'aula F, pian terreno, trib. Ragusa.

Dispone che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito web del Tribunale di Ragusa e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti e la copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE utilizzato, aggiornato alla data della notifica.

Assegna ai creditori termine di trenta giorni successivi alla comunicazione per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del medesimo gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Concede fino al termine del procedimento le seguenti misure protettive, nei confronti dei creditori aventi titolo o causa anteriore: a) divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; b) divieto di disporre sequestri conservativi; c) divieto di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente e decreto.

Si comunichi alle parti costituite, **nonché alla cancelleria esecuzioni immobiliari, trib. Ragusa, per l'inserimento nel fascicolo r.g.e.i. 41/2025.**

Ragusa, 15/01/2026

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte